STATIZZAZIONE DI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

# Art. 11 (Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco")

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennita' per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Versione in vigore dal 20 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Statizzazione di istituti musicali pareggiati |
| Estremi | Legge 8 agosto 1977, n. 663 |
| Partizione | Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco" |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1977 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-di-istituti-musicali-pareggiati/convenzione-liceo-musicale-felice-evaristo-dall-abaco-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it